ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A.M.MAFFUCCI" con sezioni associate
Liceo Scientifico Istituto Tecnico Economico / Istituto Tecnico Agrario Liceo Artistico
☎ 0827 1949128 Presidenza 0827 1949121 Fax 0827 1949122
Codice Fiscale 82000690642 Codice Scuola AVIS008001
e.mail: avis008001@istruzione.it www.istitutosuperioremaffucci.edu.it
Via Circumvallazione - 83045 CALITRI (Avellino)

CIRCOLARE N.22

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "A.M.MAFFUCCI"-CALITRI
Prot. 0005589 del 30/11/2021
08 (Uscita)

Calitri, 30/11/2021

A tutto il personale in servizio nell'I.I.S. "A. M. Maffucci"
Al DSGA
Atti - Albo – Sito web

Oggetto: Decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico.

Si invia in allegato il DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui **l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021.**

Il Decreto prevede **l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose**, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse poiché è stato determinato che per il personale scolastico la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.

Il Dirigente Scolastico, nella sua veste di datore di lavoro e responsabile dell'organizzazione scolastica è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.
In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro la data prevista per il completamento del ciclo vaccinale primario come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L 26 novembre 2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, (ossia per la terza dose) la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla somministrazione.
Infine si richiama all'attenzione quanto stabilito dall'art.2 comma 5 del suddetto decreto ossia che "lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione" da irrogarsi dal Prefetto, fermo restando le eventuali conseguenze disciplinari.

Il docente che prenota la prima dose di vaccino con appuntamento dopo il 15 dicembre potrà lavorare, ma in attesa della somministrazione del vaccino e del green pass dovrà effettuare il tampone molecolare ogni 48 ore.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Deborah De Meo
Firma omessa ai sensi dell'art 3, co. 2 Dlgs n. 39/1993